

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20)**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>Affidamento servizio lampade votive cimitero comunale</i>
Ente affidante	<i>Comune di Castelfidardo</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento diretto a società in house</i>
Durata del contratto	<i>10 Anni dalla stipula</i>
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Trattasi di rinnovo affidamento.</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Comune di Castelfidardo</i>

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Dott. Regoli Paolo
Ente di riferimento	Comune di Castelfidardo
Area/servizio	Responsabile del 2° Settore – Servizi Finanziari
Telefono	071/7829345
Email	<a href="mailto:paolo.regoli@comune.castelfidardo.an.it">paolo.regoli@comune.castelfidardo.an.it</a>
Data di redazione	__/__/____

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

In base al diritto comunitario, l'in house providing rappresenta una sorta di *"autoproduzione"*, in economia, di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Per tale motivo, l'articolo 5 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), esclude gli affidamenti in house dall'applicazione del Codice medesimo. Secondo tale articolo, perché si abbia in house, sottratto al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario che siano soddisfatte tre condizioni:

- 1) l'amministrazione pubblica esercita sulla persona giuridica affidataria un *"controllo analogo"* a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dell'amministrazione controllante;
- 3) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

L'articolo 5 comma 2 del D.lgs. 50/2016 prevede che sussiste *"controllo analogo"* quando un'amministrazione esercita una influenza dominante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può essere esercitato anche in forma congiunta da più amministrazioni (art. 5 comma 5).

Oltre all'articolo 5, il Codice dei Contratti disciplina l'in house all'articolo 192, il quale prevede l'iscrizione in apposito elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatari che effettuano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Il comma 2 dell'art. 192 richiede un onere motivazionale aggravato della decisione di ricorrere all'in house, che presuppone lo svolgimento di una indagine comparativa che possa dimostrare sia la convenienza economica che sociale dell'affidamento diretto.

Qualora l'organismo controllato sia una società, l'in house dovrà essere conforme anche alla disciplina specifica del D.lgs. 175/2016 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*) ed in particolare agli articoli 4 e 16.

Altra norma di riferimento in materia di in house, è costituita dal comma 20 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, ai sensi del quale per i soli *"servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, l'affidamento deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante. Tale relazione deve dare conto delle *"ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta"* e definire i *"contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale"*.

Con specifico riferimento alle procedure di affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali va ricordato che tale servizio può essere affidato, anche disgiuntamente ai soli soggetti indicati all'articolo 52, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 446/1997, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure relative all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Tra i soggetti individuati sono appunto indicate anche le società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### ***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Per volontà dell'amministrazione comunale in data 06/12/2007, con atto del Notaio Alessandra Cerreto di Corridonia (MC) n. repertorio 19281 – Raccolta 4818, è stata costituita la società *"Pluriservizi Fidardense S.R.L."*, società in house a totale partecipazione pubblica.

Nello specifico:

- con atto consiliare n. 166 del 18/09/2007 veniva approvata la costituzione di una società unipersonale a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici locali, interamente partecipata dal Comune di Castelfidardo, unitamente allo schema di statuto ed atto costitutivo;
- con deliberazione consiliare n. 165 del 18/12/2007 veniva approvato l'affidamento alla suddetta Società del servizio *"Lampade votive cimitero comunale"*;
- con contratto Rep. n. 4636 del 21/12/2007 a rogito del Segretario Comunale è stato sottoscritto il contratto di servizio con la *"Pluriservizi Fidardense Srl"*, con il quale veniva affidata la gestione del servizio lampade votive per dieci anni a decorrere dall'1/01/2008 salvo rinnovo espresso;
- con atto consiliare n. 32 del 27/06/2013 venivano apportate delle modifiche ed integrazioni al suddetto contratto di servizio, in particolare è stato previsto un canone annuale di gestione da corrispondere al Comune da parte di Pluriservizi fidardense di € 45.000,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta), da liquidare in due eguali rate semestrali nei mesi di maggio e dicembre;
- in data 12/09/2013 veniva sottoscritto un nuovo contratto di servizio, rep. n.6046 dove è stato tra l'altro stabilito il termine finale di efficacia dell'affidamento del servizio al 31/12/2022.

Con il contratto di servizio viene disciplinata la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico per lampade votive del Cimitero del Comune di Castelfidardo, ammontanti a n° 4175 circa. L'affidamento si estende automaticamente in favore della Società anche per futuri ampliamenti che saranno eventualmente attuati nel Cimitero stesso.

La società provvede a proprie spese all'installazione ed accensione delle lampade votive nonché alla relativa gestione e manutenzione ordinaria a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi punto del Cimitero dietro pagamento del relativo canone secondo le tariffe stabilite dal Comune.

Le manutenzioni straordinarie e la realizzazione dei nuovi impianti sono rimaste a carico del Comune. Inoltre la Società provvede alla costituzione o voltura a proprio nome ed a proprio carico, delle occorrenti utenze ENEL e regolare pagamento dei relativi canoni e consumi, oltre all'apertura di uno sportello per il pubblico, funzionante, con calendario ed orari concordati con l'Amministrazione comunale e alla designazione di un responsabile referente dell'Amministrazione e dell'utenza

#### ***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

In base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa il servizio in questione rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. Stato sent. n. 1893/2006; Cons. Stato sent. n. 1600/2008; Cons. Stato sent. n. 5409 del 2012; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11.2.2011, n. 450; T.A.R. Lombardia, Milano, 31.5.2012 n. 1499). Di conseguenza, come disposto dal comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012, c.d. decreto sviluppo II, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 esso soggiace alle regole comunitarie e nazionali in materia di affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica ed essendo tale servizio espunto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, che definiva i servizi pubblici locali a domanda individuale, si rinviene nella "concessione di pubblico servizio" (art 30 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.) e qualora ne ricorrano le condizioni "lavori, servizi e forniture in economia" (art 125 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.) la corretta modalità di affidamento dell'attività di illuminazione votiva di aree cimiteriali con la conseguenza che il Comune è tenuto alla redazione della presente relazione anche con riferimento al servizio di cui trattasi

L'erogazione dei servizi pubblici si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza così come sanciti nella Costituzione e declinati dalla Legge 241/1990.

#### DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI STANDARD TECNICI, QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

La Società affidataria, nell'espletamento dei servizi si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani in relazione alle modalità di espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Detti obiettivi sono strettamente connessi al processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nell'ottica di un'Amministrazione più vicina al cittadino, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

Nel contratto di servizio, o con specifico separato atto, potranno essere altresì indicati gli obiettivi da raggiungere annualmente, calibrati in base agli indirizzi impartiti dal Comune in materia di politica di programmazione delle entrate.

In particolare all'interno del contratto di servizio devono essere disciplinati gli obblighi di gestione a cui la società dovrà attenersi, e che dovranno prevedere l'erogazione dei servizi conformati ai seguenti principi generali:

- uguaglianza dei diritti dei cittadini, imparzialità, continuità, informazione (*l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano*), efficacia ed efficienza, chiarezza e trasparenza;
- rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti da prevedere nell'apposito contratto di servizio;
- osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

#### COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per l'espletamento dei servizi affidati alla Società competono gli incassi del servizio in parola e come riportato nella SEZIONE B1 la società affidataria è tenuta al versamento di un canone annuale di gestione da corrispondere al Comune da parte di Pluriservizi fidardense di € 35.000,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta), da liquidare in due eguali rate semestrali nei mesi di maggio e dicembre che prescinde dall'andamento della gestione del servizio e che pertanto le eventuali mancate riscossioni restano in carico alla società affidataria.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Il Comune di Castelfidardo ha optato per l'affidamento tramite il modello in house providing alla società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*", tenuto conto dell'osservanza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, come di seguito riportato:

#### **a) Controllo pubblico**

La società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" è una società a totale capitale pubblico, partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo e risponde pertanto al requisito della totalità pubblica della partecipazione.

#### **b) Controllo analogo**

La società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" è soggetta al controllo analogo, consistente nell'esercizio da parte del Comune di un potere sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da influenzare in maniera decisiva gli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

Lo Statuto della "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" è infatti adeguato alle norme in materia di in house providing, in quanto prevede la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Castelfidardo e vincola l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall'Ente.

#### **c) Attività prevalente nei confronti dell'ente pubblico socio**

Lo statuto della società prevede espressamente che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati del socio pubblico; e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (v. art. 5 penultimo capoverso del vigente Statuto sociale)

La prevalenza dell'attività della società "*Pluriservizi Fidardense S.R.L.*" nei confronti del Comune di Castelfidardo, risulta altresì dalla circostanza che i ricavi aziendali sono riconducibili in modo esclusivo ad attività affidate direttamente dall'Ente stesso.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

La media degli incassi del servizio di lampade votive degli ultimi 4 anni registrata nelle relazioni annuali allegata al bilancio di Pluriservizi Fidardense è stata di poco meno di 70.000 euro (69.251,00). E' stata registrata una leggera contrazione negli ultimi due anni le cui ragioni possono con assoluta probabilità essere imputate alla pandemia da COVID-19.

Con dati finanziari di questo genere la soluzione dell'affidamento diretto alla società partecipata dal Comune di Castelfidardo appare la più efficace ed efficiente. Infatti, il Comune di Castelfidardo non presenta sufficiente personale in grado di gestire internamente il servizio in parola ed i costi connessi alla gestione del servizio tramite la società Pluriservizi SRL pari alla differenza tra la media degli incassi ed il canone riversato al Comune di Castelfidardo rivestono un carattere di assoluta convenienza anche in ragione del fatto che la società partecipata può assorbire i costi collegati al servizio lampade votive con i costi (personale e strutture) che già sostiene per gli altri servizi affidati raggiungendo delle buone economie di scala che il Comune di Castelfidardo non presenterebbe.

Infine, il controllo pubblico ed analogo esercitato dal Comune nei confronti della partecipata consente di monitorare lo stato di erogazione del servizio nei confronti della cittadinanza con un eventuale efficace intervento da parte del Comune in caso di problematiche. Effetti che sarebbero preclusi in caso di affidamento esterno del servizio con evidenti potenziali ripercussioni negative nei confronti dei fruitori del servizio in parola.

In considerazione di quanto esposto sopra, nonché della professionalità e della esperienza maturata sul territorio dalla società in house, l'affidamento in house alla "Pluriservizi Fidardense S.R.L." rappresenta la soluzione migliore, anche perché si pone in continuità con il precedente contratto di servizio in scadenza al 31/12/2022.

## **SEZIONE E – PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO**

### **PIANO ECONOMICO DELLA SOCIETA'**

**"PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL"**

**PER LA STIPULA DEL**

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA**

**GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

Per l'orizzonte temporale di 10 anni ipotizzato per il rinnovo dell'affidamento in parola la ricostruzione di un PEF che possa essere coerente con l'uscita dall'attuale emergenza economico sanitaria unitamente alla potenziale continuazione dei recenti eventi bellici dell'est europeo che coinvolgono in maniera diretta la condizione finanziaria del nostro paese deve necessariamente prevedere un andamento delle entrate

coerente con tale contesto. Risulta pertanto difficile ipotizzare un incremento delle entrate così come in ragione di quelle che sono i consolidati andamenti del servizio appare altrettanto ragionevole scongiurare un decremento dell'entrata in parola. A tale riguardo si rappresenta che facendo un confronto tra le varie entrate durante la pandemia da COVID-19 dell'ultimo biennio alcuni servizi hanno registrato una contrazione (quali pubblicità e pubbliche affissioni) a differenza di quanto avvenuto per il servizio di lampade votive. Tale contesto è certamente riferibile anche ad una componente affettiva che riveste la fruizione del servizio in parola che manca per gli altri contesti evidenziati nell'analisi.

Per quanto sopra riportato si evidenzia il piano finanziario allegato basandosi sui dati storici delle ultime annualità e proiettati nell'orizzonte di riferimento del nuovo contratto di servizio confrontando il vecchio affidamento a 45.000 euro annui e la nuova ipotesi di contratto di servizio a 35.000 euro annui di canone

Proposta di contratto di servizio con Pluriservi Fidardense per la gestione del servizio lampade votive ipotesi con canone a 45.000 euro annui						
	INCASSI	CANONE	Entrate		Costo	Costo tot.
entrate a regime	684700	450.000	234.700	spese di gestione amm.ve	137480	137480
				utenze	93980	93980
Totale			234.700	Totale		231460

Proposta di contratto di servizio con Pluriservi Fidardense per la gestione del servizio lampade votive ipotesi con canone a 35.000 euro annui						
	INCASSI	CANONE	Entrate		Costo	Costo tot.
entrate a regime	684700	350.000	334.700	spese di gestione amm.ve	137480	137480
				utenze	93980	93980
Totale			334.700	Totale		231460

Come evidenziato nelle tabelle, l'ipotesi a 45.000 euro di canone annuo da riversare al Comune non appare sostenibile in un'ottica di aumento dei prezzi delle utenze. Appare più ragionevole un canone annuo di 35.000 euro in quanto dovrebbe garantire una copertura dei maggiori costi che nella decade ad oggi appare corretto ipotizzare, unitamente alla possibile contrazione dei ricavi ascrivibili al servizio.



